

Penale Sent. Sez. 2 Num. 18389 Anno 2026
Presidente: CAPUTO ANGELO
Relatore: AIELLI LUCIA
Data Udienda: 30/03/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BOUMAMA JAMAL nato a in Marocco il 25/12/1990

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 06/11/2025

udita la relazione del Consigliere Lucia Aielli

letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Boumama Jamal impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze del 06/11/2025 confermativa di quella emessa, in esito a rito abbreviato, dal GUP del locale Tribunale in data 07/01/2025 che lo aveva condannato alle pene di legge in relazione ai delitti di tentata rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

2. Deduce violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.) per la mancata traduzione dell'imputato all'udienza camerale di appello avendo gli manifestato la volontà di parteciparvi pur essendo detenuto e richiama a sostegno Sez. U., n. 35399 del 24/06/2010.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Questa Sezione ha di recente condivisibilmente affermato il principio secondo cui "Nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la richiesta di udienza partecipata formulata dal difensore non è sufficiente per disporre la traduzione dell'imputato detenuto per altra causa, essendo necessario che quest'ultimo manifesti la volontà di comparire, chiedendo specificamente di essere tradotto" (Sez. 2, n. 34940 del 09/10/2025, Rv. 288695 - 01)

Occorre infatti osservare che la trattazione e lo svolgimento del rito abbreviato in appello trova una sua specifica disciplina nel combinato disposto degli artt. 598-bis e 599 cod. proc. pen. come riformulati dal d.lgs. 150/2022, c.d. Riforma Cartabia. La prima di dette norme stabilisce quale modalità ordinaria di trattazione dei procedimenti in appello la camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, stabilendo poi, al comma 2, che l'appellante e il suo difensore possono chiedere, ricevuto l'avviso di udienza, di partecipare alla stessa; in tal caso la Corte, come previsto dalla seconda parte del citato art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito dell'udienza pubblica o in camera di consiglio.

Il successivo art. 599 cod. proc. pen. regola proprio la trattazione degli appelli che devono essere trattati in camera di consiglio con la partecipazione delle parti stabilendo espressamente che detta disciplina si applichi proprio all'appello avverso le sentenze emesse in primo grado ex art. 442 cod. proc. pen.; orbene, ai sensi del comma 2 del citato art. 599 cod. proc. pen., in tali casi: "l'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire".

Ne deriva, pertanto, affermare che, nei casi di detenzione per altra causa, ove si proceda ad appello avverso sentenza emessa all'esito di rito abbreviato di primo grado, non basta che il difensore abbia richiesto l'udienza partecipata perché debba disporsi la traduzione dovendo l'imputato stesso avere ritualmente manifestato la volontà di comparire.

1.1. Il principio risulta affermato anche dalla sentenza delle Sezioni Unite citata nel ricorso, secondo cui nel giudizio camerale d'appello l'imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l'autorizzazione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto di quest'ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudice competente, a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato di presenziarvi, v'è l'obbligo del giudice d'appello procedente, a pena di nullità assoluta, di disporre la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247837 - 01).

Altra decisione di legittimità ha poi affermato che nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto, comunicare il proprio legittimo

impedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza (Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Bobadilla, Rv. 276658 - 01). In motivazione, detta ultima pronuncia precisa che: "Il codice di rito, dunque, in considerazione del particolare giudizio adottato, impone a carico dell'imputato detenuto un vero e proprio onere di comunicare la propria volontà di partecipare all'udienza camerale d'appello. Onere che, peraltro, per far sorgere il diritto a partecipare, deve essere adempiuto con tempestività, ossia con una comunicazione trasmessa in modo tale da permettere la traduzione dell'imputato per l'udienza".

2. L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta l'infondatezza del motivo di ricorso posto che dalla analisi degli atti che questa Corte è legittimata ad effettuare nelle ipotesi di eccezioni di nullità, risulta che mai l'imputato personalmente od a mezzo del suo difensore abbia manifestato la volontà di comparire all'udienza chiedendo specificamente di essere tradotto (cfr. verbale del 06/11/2025) a nulla rilevando che detta volontà sia stata manifestata al difensore (come affermato nel ricorso) in quanto questi, in udienza, si è limitato a produrre il verbale di arresto.

3. Il va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 30/03/2026

Il consigliere estensore

Lucia Aielli

Il presidente

Angelo Caputo